Bilancio 2020 con 60 giorni in più per l'approvazione in assemblea

La possibilità di tardare facilita le sospensioni di ammortamenti e le rivalutazioni

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 comma 6 del Decreto milleproroghe (Dl 183/20) anche per il 2020 l'approvazione dei bilanci è consentita nei 180 giorni. Così gli effetti della pandemia si ripercuotono sui bilanci 2020 dando la possibilità di farne slittare l'approvazione ai sei mesi rispetto ai canonici 120 giorni.

Le modifiche apportate all'articolo 106 comma 1 del Dl 18/20 chiariscono meglio la portata della norma, in quanto specificano che in deroga alle norme del codice civile per le spa e le srl o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Peraltro il testo originario del Dl milleproroghe faceva riferimento alle assemblee convocate entro il 31 marzo 2021 e, in questo modo, per le società con esercizio coincidente con l'esercizio solare non sarebbe stato possibile approvare i bilanci oltre il termine dei 120 giorni, a meno che non ci si fosse appellati ai casi previsti dalla legge di redazione del bilancio consolidato o alle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo modo, invece, senza dover ricorrere a tali casi ma in maniera del tutto generalizzata vi è la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci.

Chiarito dunque il quadro normativo, può essere utile effettuare alcune considerazioni pratiche. In primis giova ricordare che quella prevista dalla legge è una mera facoltà, motivo per cui le imprese che non hanno problemi a rispettare il timing ordinario ben potranno approvare i bilanci ai 120 giorni. Al contrario quelle imprese che necessitano di maggior tempo per la redazione dei bilanci potranno sfruttare questo maggior lasso temporale che viene consentito. Si pensi, in generale, al rallentamento delle direzioni amministrative legato agli effetti della pandemia e al fatto di dover lavorare in smart working. Oppure anche all'implementazione di alcune misure che insistono sui correnti bilanci 2020 e che sono state introdotte ad hoc sempre a seguito della pandemia. Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di rivalutare i beni d'impresa o alla sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti nei bilanci, quali misure che consentono di tamponare gli effetti negativi sul conto economico del Covid-19 e di fornire una rappresentazione del patrimonio netto atta a fronteggiare le maggiori perdite del 2020, mediante la rivalutazione di determinati asset o il minore concorso degli ammortamenti al risultato dell'esercizio.

Però è utile ampliare il ragionamento per considerare tutti gli stakeholders dell'impresa, in particolare i soggetti finanziatori nel caso in cui, come sovente accade, le imprese si trovino a lavorare con mezzi di terzi. Sotto questo profilo ricordiamo che le imprese a fronte della crisi pandemica hanno fatto massiccio ricorso da un lato alla moratoria di legge (articolo 56 del DL 18/20), con proroga attualmente al 30 giugno 2021, dall'altro alle forme di finanziamento con garanzia statale ad opera di Sace e del Fondo Centrale di Garanzia a seconda delle caratteristiche dimensionali del prenditore. Da questo punto di vista molte imprese sono in procinto di rinegoziare i propri fidi, oppure di sfruttare le possibilità della garanzia pubblica al momento fino alla finestra del prossimo 30 giugno. In tutti questi casi, ma in generale nell'ambito del tradizionale rapporto banca-impresa, il bilancio resta l'elemento fondante della relazione. Ecco perché è bene sfruttare la proroga quando si rende necessario, ma, se possibile, anticipando comunque l'approvazione prima della nuova scadenza di fine giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTATE, INSERITO IL FORMATO XBRL A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021

ADOBESTOCK

Viene introdotto l'utilizzo del formato XBRL per i bilanci delle quotate a decorrere dal 1 gennaio 2021. In tal senso l'articolo 3 comma 11-sexies del Dl milleproroghe prevede che le disposizioni del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018 si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Regolamento delegato (Ue) 2018/815 è intervenuto per introdurre un formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. L'entrata in vigore originaria era fissata al 1° gennaio 2020. Tuttavia, la norma attuale prevede il rinvio dell'applicazione di un anno, sulla base di una facoltà introdotta nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali adottato in conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19. Viene pertanto stabilito che le nuove norme tecniche si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021. Al fine quindi di agevolarne l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità, i bilanci nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL, in modo da rendere tali documenti leggibili da dispositivi automatici e consentire l'utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni